REGOLAMENTO (CEE) N. 156/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1979

che modifica l'allegato al regolamento (CEE) n. 1799/76 per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino [2], sono stati fissati coefficienti di equivalenza nell'allegato al regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2742/78 [4];

considerando che la qualità dei semi di lino consegnati dai principali paesi terzi produttori ed il prezzo degli stessi semi e dell'olio di lino, presi in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza attualmente in vigore, sono sensibilmente cambiati dall'inizio della campagna 1978/1979; che è pertanto opportuno fissare nuovi coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della fissazione del prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino per le campagne 1978/1979 e seguenti, l'allegato al regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato come segue:

(UC/100 kg)

	Coefficienti di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
Semi di lino provenienti:		
— dagli Stati Uniti	0,895	—
— dal Canada	0,637	—
— dall'Argentina	0,377	—

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(4) GU n. L 330 del 25. 11. 1978, pag. 18.